

# **REGOLAMENTO “Open Legislation” ELSA TRENTO**

## **TITOLO I – Regole Generali**

### **PARTE I - L'Organizzazione**

#### **Art. 1**

Open Legislation (di seguito “OL”) è una simulazione di commissione parlamentare in sede deliberante, promossa da ELSA Trento.

#### **Art. 2**

Il Consiglio Direttivo di ELSA Trento (di seguito “Consiglio Direttivo”) può nominare al suo interno un Comitato Organizzatore per OL ; tale Comitato si occupa dell’organizzazione generale della simulazione ed è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo del lavoro svolto.

#### **Art. 3**

1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e conforme agli standard di ELSA Italia, costituisce la disciplina di base di OL.

2. Eventuali modifiche di tale Regolamento, previamente concordate con il Vicepresidente Attività Accademiche di ELSA Italia, dovranno essere tempestivamente comunicate ai partecipanti di OL.

#### **Art. 4**

Il Consiglio Direttivo o il Comitato Organizzatore si avvale di un Comitato Scientifico per l’individuazione della tematica e la valutazione dei disegni di legge. Il Comitato Scientifico si occuperà anche del giudizio inerente alla qualità argomentativa ed espositiva del dibattito interno alla commissione parlamentare.

#### **Art. 5**

OL si svolge in due fasi successive:

- a) redazione da parte di ciascun gruppo parlamentare di un disegno di legge, assunte le vesti di parlamentari della Repubblica Italiana e valutazione di tali atti da parte del Comitato Scientifico.
- b) svolgimento dei lavori parlamentari dinanzi al Comitato Scientifico;

#### **Art. 6**

OL si svolge in lingua italiana.

### **PARTE II: Partecipazione al OL**

#### **Art. 7**

1. OL è aperta esclusivamente a studenti dell’Università degli Studi di Trento, obbligatoriamente iscritti ad ELSA Trento.

2. I membri del Comitato Organizzatore di OL, del Consiglio Direttivo Nazionale di ELSA Italia e del Consiglio Direttivo di ELSA Trento sono esclusi alla partecipazione a scopo competitivo della presente simulazione.

#### **Art. 8**

I gruppi parlamentari possono avere grandezza variabile e la loro composizione è ad opera del Comitato Organizzatore.

#### **Art. 9**

1. L’iscrizione dei singoli deve avvenire tramite apposita mail entro il termine perentorio comunicato dal Comitato Organizzatore (o dal Consiglio Direttivo).

2. Le modalità di selezione dei partecipanti sono definite dal Consiglio Direttivo di ELSA Trento, il quale le renderà note con la pubblicazione del bando.

#### **Art. 10**

1. L’ eventuale quota di partecipazione è fissata dal Consiglio Direttivo di ELSA Trento (o dal

Comitato organizzatore).

2. Il Consiglio Direttivo di ELSA Trento (o il Comitato Organizzatore) determina le modalità e i tempi di versamento della quota e ne dà comunicazione tramite il materiale informativo dell'evento.

3. In caso di rinuncia o di qualsiasi altro impedimento, il Consiglio Direttivo non può assicurare la restituzione della quota di partecipazione.

## **TITOLO II: LE FASI DELL'OL**

### **PARTE I: Disposizioni Generali**

#### **Art. 11**

1. I gruppi parlamentari possono chiedere precisazioni al Comitato Scientifico su ogni aspetto del caso oggetto della competizione esclusivamente tramite invio di e-mail al Comitato Organizzatore. Le richieste dovranno essere presentate entro il 28 marzo 2017, salvo proroghe.

2. Il Comitato Organizzatore trasmetterà prontamente ai gruppi parlamentari le risposte alle precisazioni.

3. È fatto il più stretto divieto di consultare in qualsiasi altro modo i membri del Comitato Scientifico, pena l'esclusione dal concorso.

#### **Art. 12**

È fatto il più stretto divieto ai partecipanti di ciascuna squadra di produrre atti il cui contenuto sia in tutto o in parte frutto del lavoro di soggetti esterni alla squadra stessa. In caso di accertata violazione, il Comitato Scientifico adotterà, a proprio insindacabile giudizio, gli opportuni provvedimenti, inclusa la squalifica della squadra.

### **PARTE II: Redazione e Valutazione degli atti**

#### **Art. 13**

1. Ciascun gruppo parlamentare è tenuto a redigere un disegno di legge sulla base del proprio orientamento politico definito in precedenza dal Comitato Organizzatore.

2. I gruppi parlamentari devono far pervenire i disegni di legge, in formato PDF, all'apposito indirizzo di posta elettronica indicato, entro il termine perentorio fissato dal Comitato Organizzatore.

#### **Art. 14**

**1. Gli atti devono essere redatti in carattere Times New Roman, dimensione 12 punti e formattati con interlinea 1,5; margini 2,54 in tutte le direzioni.**

2. Non vi è limite circa il numero di pagine permesse. L'eccessiva lunghezza o brevità dei progetti presentati, sarà un elemento considerato, con apposito criterio, dal comitato scientifico in sede di valutazione degli atti.

#### **Art. 15**

1. Il Comitato Organizzatore inoltra gli atti al Comitato Scientifico, senza entrare nel merito della valutazione delle stesse.

2. Il Comitato Scientifico valuta i disegni di legge prodotti da ciascun gruppo parlamentare attribuendo un voto in trentesimi.

3. Il comitato scientifico valuterà gli atti in modo oggettivo e completo, considerando ciascun elemento sia formale che di contenuto degli atti, applicando i criteri valutativi che più ritiene opportuni.

4. La lunghezza dell'estratto, l'aderenza all'oggetto, l'allineamento politico a ciascun gruppo parlamentare saranno criteri valutativi.

5. La valutazione del comitato scientifico è insindacabile.

#### **Art. 16**

Qualora un gruppo parlamentare dovesse presentare in ritardo gli atti, gli verrà applicata una penalità consistente nella detrazione di 1.5 punti per ogni giorno di ritardo.

#### **Art. 17**

La comunicazione del punteggio dei disegni di legge verrà reso noto in sede di premiazione.

#### **Art. 18**

Il Comitato Scientifico assegnerà a suo insindacabile giudizio tre premi: uno al Miglior Oratore, uno al Miglior Parlamentare ed uno al Miglior Disegno di Legge Presentato.

### **PARTE III – Attività parlamentari**

#### **Art. 19**

Il dibattito in aula ha lo scopo di mediare, negoziare e confrontare le posizioni e le proposte di ciascun parlamentare. Tutto ciò con il fine ultimo di arrivare ad una soluzione legislativa condivisa per la tematica trattata.

#### **Art. 20**

1. Il Capo-gruppo (o vice) di ciascun gruppo parlamentare parla in rappresentanza del gruppo tuttavia è diritto di ciascun parlamentare poter esprimersi all'interno dei lavori di commissione chiedendo di esser inserito nella lista degli interventi da parte della Presidenza della Commissione.
2. Durante tale fase la Presidenza ha facoltà di intervenire per coordinare i lavori e assicurare il miglior svolgimento possibile delle attività parlamentari.
3. Ciascun parlamentare ha diritto di voto e non ha vincolo di mandato.

#### **Art. 21**

1. All'apertura dei lavori ciascun gruppo parlamentare espone alla commissione per mezzo del proprio Capo-gruppo (o vice) entro i limiti di tempo stabiliti dalla Presidenza – il proprio disegno di legge.
2. Ciascun gruppo parlamentare è libero di nominare il proprio Capo-gruppo e vice, la nomina si considera perfezionata nel momento in cui il nominativo verrà comunicato al Comitato organizzatore tramite email nel medesimo termine previsto per la consegna degli atti. Eventuali revoche e modifiche successive dovranno essere comunicate allo stesso Comitato Organizzatore per mezzo email.
3. Il numero dei gruppi parlamentari, la distribuzione dei partecipanti nei vari gruppi, il numero di seggi attribuiti e l'orientamento politico saranno stabiliti, in modo insindacabile, dal Comitato Organizzatore.

#### **Art. 22**

**L'approvazione del disegno di legge finale avverrà mediante tre diverse delibere, di seguito "chiamate".**

1. **Prima chiamata, al termine di tale delibera i (4) disegni di legge più votati accederanno alla fase successiva. I restanti non saranno più oggetto di discussione e delle successive delibere.**
2. **Seconda chiamata, al termine di questa delibera i (2) disegni di legge più votati accederanno alla fase finale. I restanti non saranno più oggetto di discussione e della delibera finale**
3. **Terza chiamata, nonché delibera finale, il disegno più votato, fra i due rimanenti, sarà considerato il testo unico approvato dalla commissione.**

### **Art. 23**

Le modalità di voto saranno determinate di volta in volta dalla Presidenza della Commissione durante le fasi di lavoro.

### **Art. 24**

La fase dibattimentale fra i diversi gruppi, allo scopo di mediare e negoziare per coagulare consenso su un disegno di legge comune, avverrà in due diverse modalità, una non moderata (di seguito sospensione della seduta) e una moderata (di seguito fase dibattimentale).

### **Art. 25**

Durante la sospensione della seduta, ciascun partecipante cercherà il consenso degli altri partecipanti su una proposta comune, mediante dialoghi e colloqui con singoli partecipanti o gruppi di essi.

1. Tale fase è caratterizzata dalla assoluta informalità, i partecipanti saranno nell'aula ma potranno gestire liberamente il confronto con gli altri partecipanti.
2. Data l'informalità di tale fase è ammesso l'utilizzo di diversi supporti tecnologici (cellulari, personal computer, iPad, palmari e strumenti simili) per dialogare con gli altri partecipanti e per elaborare proposte di emendamento.
3. Nonostante l'informalità di tale fase il Comitato Scientifico continuerà a essere presente per raccogliere elementi di valutazione, in quanto tale fase è parte integrante della competizione.

### **Art 25-bis**

1. Durante la sospensione della seduta ciascun gruppo parlamentare potrà formulare un **massimo di due emendamenti** al proprio disegno di legge per ciascuna chiamata.
2. Un numero superiore di emendamenti potrà risultare nell'inammissibilità al voto del disegno di legge.

### **Art. 26**

Nel corso della fase dibattimentale, il partecipante intervenuto esporrà le proprie intenzioni e proposte all'intera commissione.

1. Il partecipante, nel corso della sua esposizione, non potrà essere interrotto da nessuno altro membro della commissione, ma dovrà attenersi all'oggetto dei lavori.
2. L'intervento dovrà altresì rispettare i limiti di tempo comunicati dalla Presidenza all'avvio dei lavori. Al termine del tempo consentito il partecipante verrà tempestivamente interrotto dalla presidenza, a prescindere che abbia o meno completato il proprio intervento.

### **Art 26-bis.**

Nel corso della fase dibattimentale è ammesso il diritto di replica alle domande poste da altri partecipanti nella formula del dibattito informale. Le modalità e i limiti di formulazione delle domande suddette verranno comunicate della Presidenza.

### **Art. 26-ter**

Durante la fase dibattimentale la Presidenza ha facoltà di intervenire per coordinare gli interventi, le domande e le repliche al fine di assicurare il miglior svolgimento possibile di tale fase.

### **Art. 27**

Nel corso delle attività parlamentari il Comitato Scientifico valuterà l'operato dei singoli oratori; in particolare saranno presi in particolare considerazione: la pertinenza e la logica dell'argomentazione, la capacità di ribattere le ragioni della parte avversa e le eventuali concessioni alla stessa, lo stile dell'esposizione orale e la capacità di rispondere alle domande.

### **Art. 28**

Al fine di attribuire il premio al miglior Parlamentare, durante le attività parlamentari, sia informali che formali, il Comitato Scientifico raccoglierà elementi valutativi a riguardo. In particolare verranno presi in considerazione la conoscenza della procedura parlamentare e la

sua applicazione nel corso delle attività parlamentari sia per agevolare l'attività del proprio gruppo sia per addivenire alla delibera del progetto di legge comune. Inoltre verrà presa in considerazione la coerenza del Deputato con l'orientamento politico preassegnato.

**Art. 29**

I parlamentari sono tenuti al rispetto del codice deontologico e del codice d'abbigliamento proprio della loro funzione.

**PARTE IV – Proclamazione dei vincitori e premi**

**Art. 30**

Durante la fase di premiazione, Il Comitato Scientifico proclama il disegno di legge vincitore, il premio al Miglior Oratore ed al Miglior Parlamentare.

**Art. 31**

ELSA Trento rilascia un attestato di partecipazione a ogni partecipante.

**TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 32**

Tutti i partecipanti sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, di cui dichiarano di accettarne le relative disposizioni per il solo fatto della loro iscrizione alla competizione. In caso di grave violazione, ELSA Trento o il Comitato Organizzatore della OL adotta i provvedimenti del caso, inclusa la squalifica.

**Art. 33**

1. I partecipanti possono sottoporre ad ELSA Trento ogni questione concernente il presente Regolamento. Il Comitato Organizzatore è il solo competente a risolvere le questioni relative all'applicazione e all'interpretazione del medesimo. Le sue decisioni sono insindacabili.
2. Sono altresì insindacabili le valutazioni e le decisioni del Comitato Scientifico.